

prot. n. 38778  
del 02-10-2017

**Al Presidente  
del Consiglio regionale del Lazio  
On.le Daniele Leodori**  
[segreteria generale@cert.consreglazio.it](mailto:segreteria generale@cert.consreglazio.it)  
[dleodori@regione.lazio.it](mailto:dleodori@regione.lazio.it)

**Ai Consiglieri  
del Consiglio regionale del Lazio**  
[segreteria generale@cert.consreglazio.it](mailto:segreteria generale@cert.consreglazio.it)

**oggetto: intervento ordinistico. Decreto del Commissario ad Acta n. U00410 del 13 settembre 2017 (proc. n. 292/17-10/ND).**

Egregio Presidente del Consiglio Regionale On.Le Daniele Leodori,  
Egregi Consiglieri tutti,

con un Decreto del Commissario ad Acta (n. U00410 del 13 settembre 2017), il Presidente Nicola Zingaretti ha segnalato al Consiglio regionale che l'attuale art. 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 si pone in contrasto con le norme nazionali (D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.), con l'accordo per il Piano di Rientro e con i programmi operativi di attuazione, poiché ha abolito la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza socio-sanitaria e alla rispettiva localizzazione territoriale.

La L.R. 7/2014 aveva infatti modificato la L.R. 3 marzo 2003 n. 4, eliminando la verifica di compatibilità al fabbisogno di assistenza in occasione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamento e trasferimento di strutture sanitarie, introducendo un'ampia apertura all'accesso delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie rese in regime privatistico, senza nessuna incidenza sulla spesa pubblica, non trattandosi di soggetti che operano in regime di accreditamento.

L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia e la necessità di rispettare i principi di concorrenza e garantire la libertà di iniziativa d'impresa, come previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale, impongono di non condizionare, con un apposito strumento pianificatorio, l'espansione del diritto del privato che vuole fornire le prestazioni di assistenza sanitaria.

La reintroduzione della verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico, ha tuttavia affermato il Presidente Zingaretti, è "un adempimento necessario a ripristinare la coerenza della normativa regionale con la legislazione vigente (articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992) e, quindi, a permettere alla Regione di concordare l'uscita dal Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario".

Il Consiglio regionale si troverà presto a discutere la proposta di legge che vuole abolire l'art. 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, ma sarebbe necessario, a mio avviso, un ulteriore approfondimento sulle conseguenze che scaturiranno all'indomani del voto in aula.

Risulta infatti molto discutibile la scelta di reintrodurre il fabbisogno in maniera indiscriminata, sancendo, di fatto, il ritorno ad un recente passato fatto di innumerevoli contenziosi amministrativi, che hanno visto sempre soccombere le istituzioni regionali a discapito del diritto del privato che vuole fornire prestazioni sanitarie, senza incidere sulla spesa pubblica.

Il diritto alla salute si scontra con una politica volta a creare posizioni di potenziale privilegio da parte degli operatori già presenti nel settore, a svantaggio di nuovi entranti che, nel rispetto delle norme e dei requisiti minimi previsti, possono differenziare l'offerta e accogliere necessità e richieste diverse da parte dei pazienti.

Esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento giuridico, non giustificano una scelta che finirà per penalizzare, ancora una volta, i cittadini della nostra regione.

Molte altre regioni, vedi ad esempio Lombardia ed Emilia Romagna, hanno già da tempo introdotto una netta distinzione tra soggetti che intendono operare esclusivamente in regime privatistico e chi invece voglia rientrare nei procedimenti di accreditamento: si rende opportuno rivedere la relativa normativa regionale per poter così coniugare, da un lato, l'uscita dal Piano di Rientro e, dall'altro, la libertà di accesso alle cure e di scelta dei pazienti.

Si tratta di una scelta non solo politica, ma soprattutto di etica sociale: le Istituzioni regionali non possono rimanere insensibili a questo richiamo, sulla base di ragioni che tuttavia non appaiono mai anteposte alla tutela della salute dei cittadini, il solo bene primario in cui tutti dovremmo riconoscerci.

IL PRESIDENTE  
(dott. Giuseppe LAVRA)



Il Dirigente  
(dott. Dario Paroletti)

